

# GR\_GERICHTE S 2023 58 vom 5. Dezember 2023

GR Gerichte, 2023-12-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_S\\_2023\\_58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2023_58)

FR: GR\_GERICHTE S 2023 58 du 5 décembre 2023

IT: GR\_GERICHTE S 2023 58 del 5 dicembre 2023

## Regeste

contributi LPP | berufliche Vorsorge

## Erwägungen

### E. 23

marzo 2023 (risp. fino alla data della domanda d'esecuzione). Anche tale importo non è criticabile, in quanto il tasso del 5% corrisponde a quanto concordato dalle parti nel CA ed è stato comunicato esplicitamente con ogni diffida (cfr. art. 5.4 CA e doc. 6 dell'attrice). 4.1 La fondazione LPP chiede che venga rigettata in via definitiva l'opposizione nell'esecuzione no. 20230944 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa. Occorre al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 46 consid. 3, 107 III 60). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito dell'azione, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Per questo, per l'importo di fr. 39'818.50 oltre a interessi di fr. 434.80, più interessi del 5% a partire dal 23 marzo 2023 e le indennità di fatturato di fr. 500.--, viene in questa sede accordato il rigetto definitivo dell'opposizione.

- 7 - 4.2 Riguardo le sole spese del precetto esecutivo di fr. 103.30, queste seguono le sorti dell'esecuzione e vanno sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all'esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto dell'opposizione (DTF 71 III 144; STF B 21/02 dell'11 dicembre 2002 consid. 7), senza che sia necessaria un'esplicita pronuncia nel merito. 5.1 Giusta l'art. 73 cpv. 2 LPP, i cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso d'introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323 consid. 1a, 126 V 143 consid. 4a, 124 V 285 consid. 3a). Giusta la prassi del Tribunale federale, il solo fatto di non intervenire in causa non è ancora sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta (DTF 124 V 285 consid. 4b). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, questa giurisprudenza è però stata precisata, nel senso che il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessata ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, la datrice di lavoro non adempie ai propri obblighi, ignorando le fatture ed i solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria per poi neppure intervenire nella causa, essa va reputata agire con molta leggerezza o addirittura in modo temerario, mirando - con il suo atteggiamento - ad ottenere solo una dilazione del termine di pagamento dei contributi (DTF 124 V 285 consid. 4b), non potendo la fondazione LPP agire semplicemente in via decisionale. In simili condizioni la controparte può essere tenuta al pagamento di spese di giustizia (vedi per la prassi di questo Tribunale le sentenze S 19 30, 18 110, 12 83, 08 49, 07 200, 06 10, 04 104, 03 45 nonché 03 42).

- 8 - 5.2 Nell'evenienza, la ditta non era certamente interessata nell'ambito del presente procedimento ad una verifica in sede giudiziaria dei conteggi emessi. Essa infatti non si è neppure espressa in merito. Lo scopo dell'opposizione sembra effettivamente essere unicamente quello di voler procrastinare, per quanto possibile, il pagamento dei contributi dovuti. Tale atteggiamento giustifica allora l'accollamento alla parte soccombente delle spese di procedura per un importo di fr. 700.--.

- 9 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.a L'azione è accolta. B. \_\_\_\_\_ SA è obbligata a versare a A. \_\_\_\_\_ fr. 39'818.50 oltre a interessi di fr. 434.80, più interessi del 5 % a partire dal 23 marzo 2023, le indennità di fatturato di fr. 500.-- e le spese d'esecuzione per il precetto esecutivo di fr. 103.30. 1.b È rigettata definitivamente l'opposizione al precetto esecutivo n. 20230944 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa per il summenzionato credito (escluse le spese del precetto esecutivo). 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: - una tassa di Stato di CHF 700.00 - e le spese di cancelleria di CHF 194.00 totale CHF 894.00 Tali spese sono poste a carico della B. \_\_\_\_\_ SA. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. [vie di diritto]. 5. [comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.